

La Supply Chain Initiative

Norme di governance e di funzionamento

Adottate il 2 febbraio 2018 dal gruppo direttivo

.....

Indice

Capitolo 1 - Preambolo.....	3
Capitolo 2 - Finalità e ambito di applicazione.....	4
2.1 Quadro generale.....	4
2.2 Ambito di applicazione geografico	4
2.3 Prodotti interessati	4
Capitolo 3 - Gli organismi della SCI	5
3.1 Le organizzazioni firmatarie	5
3.2 Il presidente	5
3.3 Il gruppo direttivo.....	6
3.3.1 Composizione.....	6
3.3.2 Ruolo, responsabilità e principi operativi.....	6
3.3.3 Riunioni del gruppo direttivo	7
3.4 Il segretariato	9
3.5 Piattaforme nazionali.....	9
Capitolo 4 - Quadro operativo	10
4.1 Iscrizione e attuazione dei principi da parte delle aziende partecipanti.....	10
4.2 Gestione delle controversie e ricerca di soluzioni per le presunte violazioni dei principi.....	11
4.2.1 Controversie individuali	11
4.2.2 Controversie aggregate	13
4.3 Gestione delle controversie e ricerca di soluzioni per le presunte violazioni degli impegni di processo	14
4.4 Elaborazione di orientamenti e raccomandazioni d'interesse generale	15
4.5 Verifica della conformità, valutazione del successo e sviluppo della SCI.....	16
4.5.1 Indagine annuale.....	16
4.5.2 Relazione annuale.....	16
4.6 Procedure più semplici per le PMI	17
4.7 Comunicazione e sensibilizzazione.....	17
Capitolo 5 - Rapporti con le norme e i regolamenti nazionali in vigore, con altri regimi volontari e implicazioni transfrontaliere	17
5.1 Rapporti con norme e regolamenti nazionali	17
5.2 Rapporti con altri regimi volontari e riconoscimento reciproco	18
5.3 Aspetti transfrontalieri.....	18
Capitolo 6 - Rapporti con le istituzioni dell'UE	19
Capitolo 7 - Finanziamento e bilancio	19
Capitolo 8 - Modifiche ai principi di buone prassi e alle norme di governance e di funzionamento della SCI; scioglimento della SCI.....	19
Capitolo 9 - Orientamento antitrust.....	20

Capitolo 1 - Preambolo

1. La Supply Chain Initiative (SCI) è stata istituita il 1° aprile 2013 dalle seguenti associazioni europee, che rappresentano l'industria alimentare e delle bevande (FoodDrinkEurope), i fabbricanti di prodotti a marchio (AIM), il commercio al dettaglio (EuroCommerce, ERRT, Independent Retail Europe, Euro Coop), le piccole e medie imprese (UEAPME) e gli operatori agricoli (CELCAA).
2. La SCI è un regime volontario sviluppato nell'ambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare sotto l'egida della Commissione europea. La finalità della SCI è promuovere buone prassi lungo la filiera alimentare come base per scambi commerciali equi. L'iniziativa si basa sui principi di buone prassi stabiliti di comune accordo che le aziende si impegnano a integrare nella loro pratica lavorativa quotidiana, su una serie di impegni di processo a sostegno della loro applicazione, su diverse opzioni per la risoluzione delle controversie e sulla promozione del dialogo con le parti interessate europee e nazionali.
3. La SCI completa le norme e i regolamenti unionali e nazionali nonché altri regimi volontari. e si basa su quattro criteri stabiliti dal commissario Barnier nel 2013 per istituire un meccanismo volontario: efficienza, rapporto costi-efficacia, controllo efficace e trasparenza. La sua performance viene valutata in base a tali criteri.
4. Le presenti norme di governance e di funzionamento definiscono un quadro per la gestione della SCI.

Capitolo 2 - Finalità e ambito di applicazione

2.1 Quadro generale

5. La Supply Chain Initiative (SCI) mira a promuovere le buone prassi da impresa a impresa nella filiera alimentare mediante un meccanismo di attuazione e applicazione dei principi di buone prassi nei rapporti verticali nella filiera alimentare, i cosiddetti "principi di buone prassi"¹.
6. La SCI si basa su un sistema di iscrizione tramite il quale gli operatori economici, incluse le PMI², si impegnano volontariamente ad attuare i principi di buone prassi nelle loro relazioni commerciali e ad accettare diverse opzioni per la risoluzione delle controversie. La SCI mira a promuovere il dialogo tra i settori interessati.

2.2 Ambito di applicazione geografico

7. Il presente quadro si applica a tutti gli Stati membri dell'UE. [Le aziende che svolgono la loro attività nei paesi associati all'UE possono aderirvi volontariamente].
8. Le aziende iscritte sono tenute ad attuare i principi in tutte le loro organizzazioni, a prescindere dalla provenienza geografica della loro controparte commerciale, purché gli obblighi derivanti dal contratto debbano essere assolti nell'UE.
9. Le piccole e medie imprese (PMI) situate al di fuori dell'UE possono ricorrere alle opzioni di risoluzione delle controversie previste dalla SCI nei loro rapporti con le controparti iscritte, purché gli obblighi derivanti dal contratto debbano essere assolti nell'UE.

2.3 Prodotti interessati

10. Le presenti norme si applicano ai prodotti alimentari (freschi e trasformati) e alle bevande. Le aziende appartenenti alla filiera alimentare sono tuttavia incoraggiate ad applicare i principi in tutte le loro organizzazioni, a prescindere dalla natura del prodotto, se sussistono condizioni simili (per esempio, simile composizione della filiera, gruppi di prodotti simili o politiche simili in materia di appalti).

¹ Principi di buone prassi nei rapporti verticali nella filiera alimentare, adottati il 29 novembre 2011, e modifiche successive.

² Definizione di PMI adottata dall'UE: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:IT:PDF>

11. Le presenti norme non si applicano ai servizi di supporto alla filiera aventi unicamente un valore strumentale (ad es. logistica, imballaggio).

Capitolo 3 - Gli organismi della SCI

3.1 Le organizzazioni firmatarie

12. Le organizzazioni firmatarie sono le organizzazioni europee che hanno sottoscritto la SCI: AIM, CELCAA, ERRT, EuroCommerce, Euro Coop, FoodDrinkEurope, Independent Retail Europe e UEAPME. Se opportuno, l'elenco può essere modificato.
13. Un'organizzazione firmataria può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 12 mesi, rispettando i suoi obblighi per l'esercizio in cui termina il periodo di preavviso.
14. Le organizzazioni firmatarie contribuiscono al finanziamento della SCI di cui al capitolo 9.
15. Esse nominano i membri del gruppo direttivo di cui al paragrafo 3.2.1.
16. e approvano le eventuali modifiche ai principi di buone prassi e alle norme di governance e di funzionamento della SCI, come indicato al capitolo 8.

3.2 Il presidente

17. Il gruppo direttivo nomina un presidente indipendente (di seguito denominato "il presidente").
18. Il presidente:
 - **presiede le riunioni del gruppo direttivo** e assicura il rispetto delle norme e delle procedure; garantisce un dialogo costante con il gruppo direttivo e lo tiene informato sulle sue attività;
 - **riceve denunce aggregate riservate e le gestisce conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4.2.2. (punti 61-66);**
 - **con il consenso del gruppo direttivo, formula orientamenti e raccomandazioni d'interesse generale che promuovono le buone prassi.** In casi eccezionali e dopo aver opportunamente preso in considerazione tutti i pareri, il presidente può formulare orientamenti o raccomandazioni di sua propria iniziativa. Lungo tutto il processo il presidente collabora con i membri del gruppo direttivo e, se necessario, può rivolgersi a esperti consigliati dalle

piattaforme nazionali;

- **rappresenta e promuove la SCI dinanzi a pubblici esterni.**

19. Nella sua funzione, il presidente è indipendente da qualsiasi settore specifico, interesse nazionale o interesse aziendale. Il presidente è tenuto a osservare i principi di collegialità, rispetto della riservatezza e rispetto delle leggi vigenti, applicabili ai membri del gruppo direttivo di cui al paragrafo 3.2.2. Il presidente firma un accordo di non divulgazione.
20. Se del caso, il presidente può delegare qualsiasi membro del gruppo direttivo a rappresentare la SCI, ad esempio in occasione di una conferenza o di una riunione con le parti interessate.
21. Il mandato del presidente è di due anni ed è rinnovabile due volte.
22. La funzione di presidente è retribuita.

3.3 Il gruppo direttivo

3.3.1 Composizione

23. La composizione del gruppo direttivo rispecchia i diversi interessi in tutta la filiera alimentare. Il numero di rappresentanti per ogni gruppo di interesse rifletterà la sua diversità. Il numero massimo di rappresentanti per gruppo di interesse è:
 - agricoltori e cooperative agricole: 5³
 - industria alimentare e delle bevande e fabbricanti di prodotti a marchio: 5
 - commercio al dettaglio: 5
 - operatori agricoli: 1
 - un gruppo trasversale che rappresenta le PMI: 1
24. Le organizzazioni firmatarie designano i membri del gruppo direttivo autorizzati a esprimersi a nome del loro settore; i rappresentanti di aziende non sono ammessi.
25. Un osservatore è un individuo autorizzato caso per caso dal gruppo direttivo a partecipare a una riunione senza disporre di poteri decisionali.

3.3.2 Ruolo, responsabilità e principi operativi

26. Il gruppo direttivo opera in base ai principi di collegialità, rispetto della riservatezza e conformità

³ Questi posti sono riservati alle associazioni che rappresentano gli agricoltori e le cooperative agricole, se e quando aderiscono all'iniziativa.

alle leggi vigenti. Se del caso, questi principi si applicano anche agli osservatori. I membri del gruppo direttivo dispongono delle competenze necessarie al rispetto di queste regole, incluse le regole antitrust. Essi firmano un accordo di non divulgazione.

27. I membri del gruppo direttivo eseguono il loro mandato in buona fede. Il loro ruolo principale non è quello di difendere particolari interessi, ma di garantire l'efficace funzionamento della SCI. I membri del gruppo direttivo e gli osservatori comunicano esternamente in modo da contribuire ai principi e alla SCI.
28. Le responsabilità collegiali dei membri del gruppo direttivo includono:
- garantire il rispetto delle norme di governance e di funzionamento della SCI e l'assolvimento degli obblighi ivi previsti;
 - garantire l'applicazione dei più elevati standard di governance in ogni momento;
 - assicurare un dialogo regolare con il presidente riguardo alle sue attività, in particolare per quanto riguarda la sua rappresentanza esterna e la sua comunicazione delle attività;
 - monitorare la gestione della SCI, ivi inclusi il registro delle aziende iscritte, l'indagine annuale, la relazione annuale, il finanziamento, la comunicazione e la promozione, i rapporti con le piattaforme nazionali e il riconoscimento reciproco dei regimi nazionali;
 - nominare il presidente e revocarne il mandato unanimemente; in particolare, il gruppo direttivo individua i candidati idonei al posto di presidente;
 - collaborare con il presidente per sviluppare orientamenti e raccomandazioni d'interesse generale che promuovono le buone prassi;
 - valutare e formulare proposte alle organizzazioni firmatarie riguardo alla modifica dei principi di buone prassi e delle norme di governance e di funzionamento;
 - formulare proposte alle organizzazioni firmatarie per sciogliere la SCI.

3.3.3 Riunioni del gruppo direttivo

29. Le **riunioni** del gruppo direttivo si tengono almeno quattro volte l'anno a Bruxelles. Una riunione del gruppo direttivo può essere convocata dal presidente o su richiesta scritta di almeno due membri del gruppo direttivo.
30. Le riunioni del gruppo direttivo vengono **notificate** per iscritto dal segretariato (tramite posta elettronica) almeno quattro settimane prima. Il mancato ricevimento della notifica non invalida la riunione o le decisioni prese nel corso della riunione.

31. I membri del gruppo direttivo possono essere **accompagnati** da un altro funzionario della loro organizzazione firmataria, dandone preavviso. Tale funzionario avrà lo status di osservatore. Il gruppo direttivo può decidere di invitare alla riunione osservatori o altri partecipanti, ove opportuno.
32. L'**ordine del giorno e i documenti** per le riunioni del gruppo direttivo vengono trasmessi dal segretariato con cinque giorni lavorativi di anticipo; in casi eccezionali, tale periodo può essere più breve. Il mancato ricevimento dei documenti non invalida la riunione o le decisioni prese nel corso della riunione. Con il permesso del presidente i documenti possono essere discussi, in via eccezionale, durante una riunione del gruppo direttivo.
33. Il **quorum** per le riunioni del gruppo direttivo è pari al 75 % dei suoi membri, ed è raggiunto quando è presente almeno un rappresentante dell'offerta e un rappresentante della distribuzione commerciale. I membri del gruppo direttivo collegati in remoto vengono considerati come presenti alla riunione del gruppo direttivo.
34. Le **sostituzioni** dei membri del gruppo direttivo non sono ammesse. Qualora un membro del gruppo direttivo non possa partecipare a causa di un conflitto d'interessi sarà possibile, in via eccezionale, nominare un sostituto che dovrà rispettare le presenti norme.
35. Tutte le presenze e le assenze dei membri del gruppo direttivo, per l'intera riunione o per parte di essa, vengono registrate nel verbale di riunione.
36. Un membro del gruppo direttivo può farsi rappresentare a una riunione da un altro membro del gruppo direttivo tramite **delega**. Tali deleghe vanno comunicate al presidente e al segretariato con almeno un giorno di anticipo e registrate nel verbale di riunione.
37. Le decisioni vengono prese per consenso. Tutte le decisioni, comprese le astensioni, vengono registrate. Se necessario, il gruppo direttivo può approvare le decisioni tra una riunione e l'altra mediante procedura scritta.
38. Al momento di formulare orientamenti o interpretazioni dei principi e/o degli esempi collegati, un membro del gruppo direttivo può chiedere la valutazione di un consulente giuridico esterno. Un consulente giuridico esterno può essere invitato a partecipare a una riunione quando l'ordine del giorno lo richiede, ma solo per i punti pertinenti.
39. Qualsiasi membro del gruppo direttivo o qualsiasi partecipante alla riunione che si trovi in una situazione di **conflitto di interessi** è tenuto a informarne il presidente. Il presidente esclude

qualsiasi persona che si trovi in una situazione di conflitto di interessi dalla parte rilevante della riunione. Se il presidente si trova in una situazione di conflitto di interessi, egli/ella deve comunicarlo al gruppo direttivo e deve essere esonerato dal punto corrispondente dell'ordine del giorno.

40. Se un membro qualsiasi del gruppo direttivo non rispetta i ruoli e le responsabilità del gruppo, il presidente può, a seconda della gravità della violazione, ammonire il membro del gruppo direttivo o suggerire di inviare una lettera all'organizzazione firmataria interessata. Il presidente può raccomandare la sostituzione del membro interessato.
41. Il segretariato redige il progetto di ordine del giorno e il progetto di **verbale** delle riunioni del gruppo direttivo. Questi documenti vengono inviati al presidente per l'approvazione prima di essere trasmessi ai membri del gruppo direttivo e presentati per l'approvazione alla riunione successiva.
42. Il gruppo direttivo può **delegare** mansioni a sottogruppi ad hoc (o simili), ove ritenuto necessario. I sottogruppi non possono chiedere la partecipazione del presidente.

3.4 Il segretariato

43. Il segretariato è costituito dalla persona o dalle persone che forniscono sostegno amministrativo al presidente e al gruppo direttivo. Il segretariato è tenuto a osservare le stesse regole di responsabilità, riservatezza e conformità alle leggi vigenti, cui sono tenuti il presidente e i membri del gruppo direttivo.
44. Il segretariato firma un accordo di non divulgazione.

3.5 Piattaforme nazionali

45. Una piattaforma nazionale è una struttura istituita a livello nazionale allo scopo di attuare i principi e la SCI a livello nazionale. I firmatari riconoscono che le controversie vengono generalmente affrontate meglio a livello nazionale.
46. Il gruppo direttivo riconosce le piattaforme nazionali attraverso un processo di riconoscimento reciproco descritto al capitolo 5.

Capitolo 4 - Quadro operativo

47. Il funzionamento della SCI si basa sui seguenti elementi:
- l'iscrizione, l'attuazione dei principi e il rispetto degli impegni di processo da parte delle aziende partecipanti;
 - la gestione delle controversie e la ricerca di soluzioni per le presunte violazioni dei principi;
 - la gestione delle controversie e la ricerca di soluzioni per le presunte violazioni degli impegni di processo;
 - l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni d'interesse generale;
 - la verifica della conformità, la valutazione del successo e lo sviluppo della SCI;
 - procedure più semplici per le PMI;
 - attività di comunicazione e sensibilizzazione.

4.1 Iscrizione e attuazione dei principi da parte delle aziende partecipanti

48. Le aziende si iscrivono sul sito Internet della SCI.
49. Prima di iscriversi le aziende devono sottoporsi a un'**autovalutazione** che esamina le loro procedure interne in modo opportuno per verificare la conformità ai principi (inclusa la formazione, la capacità di partecipare alle opzioni di risoluzione delle controversie, la comunicazione e la designazione di un referente per la risoluzione interna delle controversie). All'atto dell'iscrizione le aziende confermano di avere completato l'autovalutazione, di aver adottato le misure necessarie per conformarsi ai principi e alle procedure di attuazione e applicazione, nonché il loro accordo ad attuare le opzioni di risoluzione delle controversie previste dal quadro.
50. L'**iscrizione** (e il recesso) devono essere effettuati **da un dirigente** o da più dirigenti aventi il potere di impegnare l'intera società nell'UE, comprese tutte le controllate nell'UE, conformemente alla struttura societaria di ciascuna azienda (ciò significa che più di un dirigente può essere tenuto a firmare l'iscrizione se tale potere non è conferito a un singolo dirigente o se è necessaria l'iscrizione da parte delle controllate nazionali dell'azienda). Ogni azienda iscritta nomina anche un **referente responsabile del processo** per le eventuali azioni di follow-up, come il monitoraggio ecc. I nomi e le qualifiche dei dirigenti che effettuano l'iscrizione e dei referenti per la risoluzione delle controversie vengono pubblicati sul sito web.

51. Le aziende partecipanti **organizzano una formazione e/o la adattano** per garantire il rispetto dei principi di buone prassi. Le microimprese e le piccole imprese, avendo minori risorse, non sono tenute a seguire una formazione, mentre le medie imprese possono ricorrere a opzioni di formazione più semplici.
52. Prima di iscriversi le aziende si preparano alla **procedura di risoluzione delle controversie** descritta sotto e **designano un referente per la risoluzione delle controversie**. Il referente designato per la risoluzione delle controversie deve essere indipendente dalla trattativa commerciale ed è responsabile delle questioni inerenti alla risoluzione delle controversie. Il referente per la risoluzione delle controversie può essere diverso dal referente responsabile del processo di cui sopra.
53. Le aziende iscritte sono tenute a **informare i partner commerciali** della loro partecipazione al quadro. Le aziende sono libere di scegliere come farlo (ad esempio, menzionandolo nei contratti o con un avviso scritto nelle sale di trattativa). Le aziende iscritte sono incoraggiate a pubblicare informazioni sulla loro partecipazione alla SCI e sulla loro attuazione dei principi (ad es. sul sito web aziendale, all'interno di pubblicazioni).

4.2 Gestione delle controversie e ricerca di soluzioni per le presunte violazioni dei principi

54. Le disposizioni seguenti si applicano quando sorge una controversia per una presunta violazione dei principi di buone prassi.

4.2.1 Controversie individuali

55. Le aziende hanno le opzioni seguenti per risolvere le loro controversie:
 - a. **via commerciale**: il denunciante può decidere di portare la questione a un livello più alto della gerarchia commerciale dell'azienda asseritamente inadempiente;
 - b. **opzioni contrattuali**: il denunciante può ricorrere a qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal contratto;
 - c. **risoluzione interna delle controversie**: il denunciante può rivolgersi all'organismo responsabile della risoluzione interna delle controversie incaricato dall'azienda asseritamente inadempiente. Ad eccezione delle piccole imprese, le aziende iscritte devono disporre di una procedura di risoluzione interna delle controversie. Questa

procedura di risoluzione interna delle controversie deve essere indipendente⁴ dalle trattative commerciali, nonché imparziale e rapida. Essa dovrebbe essere elaborata in modo da offrire rassicurazioni sul fatto che il denunciante non sarà oggetto di ritorsioni commerciali;

- d. **mediazione o arbitrato:** le parti possono decidere di ricorrere a una terza parte indipendente per risolvere la loro controversia scegliendo una soluzione non vincolante (mediazione) o una decisione vincolante (arbitrato). Queste opzioni richiedono l'accordo di entrambe le parti. La condivisione dei costi per questa opzione è stabilita dalla legge vigente. La procedura di arbitrato dovrebbe offrire effettive garanzie di difesa. L'onere della prova grava sul denunciante;
- e. **metodi giudiziari:** il denunciante può scegliere di ricorrere ai metodi giudiziari ordinari secondo le norme e i regolamenti nazionali.

- 56. Le ritorsioni commerciali contro qualsiasi azienda che abbia utilizzato tali meccanismi rappresentano una grave violazione dei principi di buone prassi.
- 57. La scelta del meccanismo di risoluzione delle controversie spetta all'azienda denunciante, purché ciò non sia contrario alla legislazione nazionale. Quest'ultima può scegliere l'opzione più adatta alle sue esigenze purché tale scelta sia proporzionata, tenendo conto dell'efficienza e dell'efficacia in termini di costi rispetto alla natura della controversia. Ciò significa che le aziende dovrebbero ricorrere prima alle opzioni meno contraddittorie e costose.
- 58. Le aziende, iscrivendosi, accettano di risolvere le controversie relative all'applicazione dei principi mediante una qualsiasi di queste opzioni. Pertanto, prima di iscriversi, esse devono assicurarsi di essere pronte ad attuare una qualsiasi di queste opzioni. Si prevede che la grande maggioranza delle controversie gestite attraverso queste opzioni possa essere risolta entro un periodo di quattro mesi, ad eccezione delle controversie risolte attraverso la mediazione, l'arbitrato e i metodi giudiziari tradizionali.
- 59. I rimedi, le sanzioni e/o le pene, compresi i risarcimenti per qualsiasi danno effettivo e dimostrato, dovuti all'inosservanza dei principi di buone prassi, comprese le ritorsioni commerciali, sono stabiliti dalle opzioni di risoluzione delle controversie adottate e sono applicabili in base alla vigente legge.
- 60. Le piattaforme nazionali di cui al paragrafo 3.4 sono incoraggiate ad aiutare le aziende a identificare mediatori e arbitri adeguati.

⁴ Al momento dell'iscrizione un'azienda può dichiarare di non poter garantire tale indipendenza a causa delle sue dimensioni ridotte.

4.2.2 Controversie aggregate

61. Un gruppo di aziende, o un'associazione che agisce per loro conto, può presentare una denuncia aggregata al presidente. A tale scopo esso/essa dovrà:
 - raccogliere le informazioni pertinenti nel rispetto della legge per accertare il merito e la sostanza della denuncia;
 - garantire, nel corso dell'intera procedura, l'anonimato di tutte le parti interessate nonché la riservatezza del processo e di ogni informazione sensibile.
62. I gruppi di aziende, o le associazioni che agiscono per loro conto, coinvolti nella preparazione e nella presentazione di una denuncia aggregata, sono tenuti a rispettare la legislazione vigente, in particolare le norme relative allo scambio di informazioni sensibili e al coordinamento della condotta sul mercato.
63. Il presidente garantisce, nel corso dell'intera procedura, l'anonimato di tutte le parti interessate nonché la riservatezza del processo e di ogni informazione sensibile. Nel valutare la ricevibilità della denuncia, il presidente deve, nel rispetto della legge:
 - valutare se la denuncia ha un impatto transfrontaliero oppure se non è disponibile alcuna piattaforma nazionale cui deferire la controversia;
 - accertare il merito e la sostanza della denuncia.
64. Se non esiste una piattaforma nazionale o un regime consono analogo a livello nazionale, il presidente valuta, innanzitutto, se vi siano mezzi adatti per affrontare la questione a livello nazionale.

Se ciò non fosse possibile entro un periodo ragionevole, il presidente esamina la ricevibilità della denuncia.
65. Se la denuncia è ricevibile, il presidente sente le parti interessate e, se del caso, chiede all'azienda asseritamente inadempiente di conformarsi o fornire spiegazioni; Se necessario, e con l'accordo delle parti interessate, il presidente può indirizzarle a un mediatore o arbitro esterno.
66. Se il caso è d'interesse generale, il presidente collabora con il gruppo direttivo per formulare orientamenti e raccomandazioni d'interesse generale che promuovono le buone prassi. Gli orientamenti vengono comunicati a tutte le aziende iscritte attraverso il sito web pubblico e vengono inseriti nella relazione annuale.

4.3 Gestione delle controversie e ricerca di soluzioni per le presunte violazioni degli impegni di processo

67. Un'azienda iscritta è tenuta ad assolvere una serie di impegni, i cosiddetti "impegni di processo", ossia:
- deve rispettare i principi di buone prassi;
 - deve avere effettuato un'autovalutazione;
 - deve avere organizzato o adattato una formazione per gli alti dirigenti e il personale pertinente al fine di garantire il rispetto dei principi di buone prassi;
 - deve essere pronta ad attuare le opzioni di risoluzione delle controversie proposte dalla SCI;
 - deve comunicare la propria iscrizione ai partner commerciali;
 - deve avere nominato un referente per la risoluzione interna delle controversie e per i problemi di processo (può trattarsi della stessa persona o di due figure diverse);
 - deve astenersi da misure di ritorsione;
 - nell'ambito di una denuncia aggregata deve rispondere all'eventuale richiesta del presidente di conformarsi o fornire spiegazioni;
 - deve rispettare e dar seguito a qualsiasi decisione del presidente riguardo a una denuncia che la veda coinvolta.
68. Se un'azienda riscontra un'irregolarità (ad es. il referente per la risoluzione interna delle controversie menzionato sul sito web ha lasciato l'azienda e non è stato sostituito), essa può:
- a) segnalarlo all'azienda interessata;
 - b) informare direttamente il presidente della SCI, che garantirà l'anonimato e la riservatezza.
69. Quando riceve una denuncia, o se viene a conoscenza di una presunta violazione di un impegno di processo, il presidente valuta la presunta violazione in modo proporzionato e graduale:
- a) per le **violazioni minori** il presidente chiede all'azienda di porvi rimedio. Non è prevista la pubblicazione del nome dell'azienda;
 - b) per le **violazioni gravi**:
 - **sospensione**: se una violazione è confermata, il presidente chiede all'azienda di porvi rimedio. Se dopo 30 giorni di calendario non viene comunicata alcuna misura correttiva, il presidente può inviare una lettera di ammonimento. Se dopo altri 30 giorni di calendario l'azienda continua a violare gli impegni di processo, essa potrà essere sospesa temporaneamente fino a quando non avrà intrapreso azioni correttive. Con la sospensione l'azienda non può beneficiare della SCI, ma continua ad essere

vincolata dagli obblighi da essa previsti. Le informazioni relative alla sospensione vengono pubblicate sul sito web;

- **espulsione:** in caso di violazioni continue, intenzionali e non giustificate, il presidente, dopo aver prima seguito la procedura graduale di cui sopra, può decidere in ultima istanza di espellere l'azienda dalla SCI. Tale decisione viene pubblicata sul sito web e nella relazione annuale. L'espulsione dura almeno sei mesi e fino a quando il presidente non avrà ottenuto garanzie sufficienti per dissipare le preoccupazioni. L'azienda espulsa dovrà ripresentare la domanda di iscrizione se desidera aderire nuovamente alla SCI. Il gruppo direttivo può accettare di riconsiderare la decisione purché vengano presentate nuove prove o argomentazioni.
70. Il presidente punta soprattutto ad assicurare che i comportamenti non conformi siano corretti il più rapidamente possibile. Egli/ella verifica che ogni sanzione sia proporzionata alla natura della violazione e sia efficace. Alle parti interessate viene sempre data la possibilità di fornire spiegazioni.

4.4 Elaborazione di orientamenti e raccomandazioni d'interesse generale

71. Il presidente e/o i membri del gruppo direttivo possono sollevare questioni legate all'applicazione e/o all'interpretazione dei principi in qualsiasi momento, anche in seguito alla gestione di una denuncia aggregata. Tale richiesta deve basarsi su prove concrete e dimostrabili, che giustifichino la necessità di orientamenti o raccomandazioni d'interesse generale.
72. Il presidente stabilisce la necessità di tali orientamenti e, per assicurare il pieno sostegno da parte di tutti i settori, ne discute con il gruppo direttivo e chiede la loro approvazione. I nomi delle aziende coinvolte restano riservati e anonimi nel corso dell'intero processo.
73. Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sarà considerato una violazione degli impegni di processo e pertanto può essere soggetto a sanzioni in linea con la procedura di cui al paragrafo 4.3.
74. Gli orientamenti o le raccomandazioni d'interesse generale vengono pubblicati sul sito web e comunicati a tutti gli interessati. Le aziende dovranno tenerne conto quando applicano i principi. Tali orientamenti o raccomandazioni saranno validi solo per il futuro e privi di effetto retroattivo o di effetto su eventuali controversie in corso.

4.5 Verifica della conformità, valutazione del successo e sviluppo della SCI

75. Il gruppo direttivo è responsabile del monitoraggio del funzionamento e dello sviluppo della SCI. Tale monitoraggio consiste in un'indagine annuale indipendente svolta presso le aziende iscritte, i cui risultati vengono pubblicati in una relazione annuale.

4.5.1 Indagine annuale

76. Tutte le aziende iscritte, tranne le microimprese e le piccole imprese⁵, hanno l'obbligo di partecipare all'indagine annuale. Ogni azienda la cui iscrizione copra più di un paese dovrà assicurare che tutte le controllate nazionali incluse nell'iscrizione completino l'indagine a livello nazionale in ciascuno degli Stati membri dell'UE in cui essa è presente.

77. L'indagine serve come base per valutare la conformità ai principi e agli impegni di processo. Essa illustra gli elementi seguenti:

- paese, dimensioni dell'azienda e livello della filiera alimentare;
- numero di denunce presentate e ricevute dal settore;
- i principi asseritamente violati;
- numero di denunce risolte mediante ciascuna opzione di risoluzione delle controversie;
- livello di soddisfazione nei confronti del quadro, compresa la rassicurazione contro il timore di ritorsioni commerciali, e miglioramenti proposti.

78. Per garantire l'anonimato e la riservatezza delle informazioni l'indagine non prenderà in esame l'oggetto delle controversie trattate nell'ambito del quadro.

79. Il gruppo direttivo affida la realizzazione dell'indagine a una terza parte indipendente rigorosamente tenuta all'obbligo di riservatezza. I risultati vengono aggregati e pubblicati in modo da rispettare l'anonimato e la riservatezza delle informazioni.

4.5.2 Relazione annuale

80. Il gruppo direttivo redige una relazione annuale che illustra:

- i risultati dell'indagine;
- un resoconto delle attività del presidente e del gruppo direttivo.

81. Le organizzazioni firmatarie diffonderanno attivamente la relazione annuale.

⁵ Cfr. il paragrafo 4.6 sulle procedure semplificate per le PMI.

4.6 Procedure più semplici per le PMI

82. Sono disponibili procedure semplificate per aiutare le PMI a iscriversi e a beneficiare della SCI:
- **le microimprese e le piccole imprese** devono iscriversi solo per dimostrare la loro adesione alla SCI e ai principi. Queste aziende sono invitate a partecipare all'indagine annuale, ma non sono obbligate a parteciparvi;
 - **le medie imprese** devono iscriversi per dimostrare la loro adesione alla SCI, utilizzare uno strumento di autovalutazione di base, assolvere obblighi formativi elementari e usufruire di tariffe speciali per l'impiego dello strumento di formazione online. Qualora le risorse lo giustificano, non sarà richiesto un referente indipendente, ma queste imprese hanno comunque l'obbligo di prendere parte all'indagine annuale.

4.7 Comunicazione e sensibilizzazione

83. Le organizzazioni firmatarie si impegnano a promuovere un'ampia partecipazione dei loro membri. In particolare, esse incoraggiano:
- le aziende a iscriversi affinché possano beneficiare appieno delle disposizioni del quadro;
 - le federazioni nazionali, le piattaforme nazionali e le autorità pubbliche a sviluppare, sostenere e attuare strumenti di sensibilizzazione, ivi inclusa la formazione sulla base degli strumenti comuni sviluppati a livello di UE.

Capitolo 5 - Rapporti con le norme e i regolamenti nazionali in vigore, con altri regimi volontari e implicazioni transfrontaliere

5.1 Rapporti con norme e regolamenti nazionali

84. Le norme e i regolamenti nazionali hanno priorità rispetto alle norme di governance e di funzionamento della SCI e ai principi ed esempi di buone prassi. La SCI è intesa ad integrare i regolamenti e le soluzioni esistenti ove non esistano altri meccanismi.

5.2 Rapporti con altri regimi volontari e riconoscimento reciproco

85. In linea con i principi di sussidiarietà e di riconoscimento reciproco, i regimi volontari possono chiedere al gruppo direttivo di riconoscere il loro regime come conforme al presente quadro. Le aziende conformi a tale regime, sia nazionale che internazionale, verrebbero quindi ritenute conformi anche alle norme di governance e di funzionamento della SCI. Esse dovrebbero comunque iscriversi formalmente alla SCI e rispettare le regole previste per le aziende iscritte nel quadro della SCI.
86. Qualora, in seguito alla gestione di una denuncia aggregata a livello nazionale, la piattaforma nazionale di cui al paragrafo 3.4 sia chiamata a interpretare uno o più dei principi e ad adottare un orientamento, il suo parere di orientamento dovrebbe essere trasmesso in inglese entro dieci giorni lavorativi al presidente, che lo diffonderà e ne discuterà con il gruppo direttivo. Il presidente e il gruppo direttivo verificheranno che questo non sia contrario ai principi e all'orientamento della SCI e, ove possibile, terranno conto dell'orientamento nazionale pertinente, sottoposto all'attenzione del presidente, al fine di garantire la coerenza. Questo processo dovrebbe concludersi se possibile entro quattro settimane. In caso di incoerenze, il presidente farà tutto il possibile per garantire un'interpretazione coerente dei principi consultando la piattaforma nazionale interessata e formulando, se del caso, uno suo orientamento.
87. Il regolamento applicabile alla governance delle piattaforme nazionali dovrebbe essere conforme, se possibile, alle presenti norme di governance e di funzionamento. Esso può tuttavia discostarsi per garantire la coerenza con le leggi nazionali e le consuetudini di autoregolamentazione.

5.3 Aspetti transfrontalieri

88. In caso di controversia transfrontaliera, gli aspetti giurisdizionali (ad esempio il luogo, le norme di procedura ecc.) necessari per risolvere la controversia saranno determinati dalle leggi applicabili alla relazione commerciale del caso.

Capitolo 6 - Rapporti con le istituzioni dell'UE

89. La SCI e i principi di buone prassi sono stati sviluppati nell'ambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare sotto l'egida della Commissione europea. Il presidente comunica i risultati e le conclusioni del suo operato alla Commissione europea per garantire responsabilità e trasparenza.
90. La Commissione ha la possibilità di rivolgere raccomandazioni al gruppo direttivo ai fini del funzionamento del sistema e non avrà alcun ruolo nell'arbitrato delle controversie individuali o aggregate.

Capitolo 7 - Finanziamento e bilancio

91. La SCI è finanziata dalle organizzazioni firmatarie, che contribuiscono sulla base di un contributo stabilito di comune accordo, e da eventuali altre fonti di finanziamento. Il gruppo direttivo approva il bilancio annualmente. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.
92. Un progetto di bilancio per l'anno successivo viene sottoposto all'esame dei membri del gruppo direttivo almeno due mesi prima dell'inizio di tale esercizio (ad es. il 1° novembre).

Capitolo 8 - Modifiche ai principi di buone prassi e alle norme di governance e di funzionamento della SCI; scioglimento della SCI

93. Se del caso, il gruppo direttivo effettuerà una valutazione delle norme di governance e di funzionamento della SCI, e del loro rapporto con le norme e i regolamenti nazionali. Esso valuterà la performance in base ai criteri stabiliti all'avvio dell'iniziativa, vale a dire l'efficienza, il rapporto costi-efficacia, il controllo efficace e la trasparenza.

94. In seguito a un'attenta valutazione della performance e alla consultazione delle piattaforme nazionali, le organizzazioni firmatarie possono decidere, se necessario, di modificare le norme di governance e di funzionamento e/o i principi di buone prassi, oppure di sciogliere la SCI. Esse dovranno comunicare le modifiche significative alle aziende iscritte e dar loro la possibilità di riconsiderare la loro iscrizione.

Capitolo 9 - Orientamento antitrust

95. I membri del gruppo direttivo, gli osservatori e i partecipanti a qualsiasi riunione della SCI non devono intraprendere alcuna discussione, attività o condotta che possa violare, da parte sua o da parte dei suoi membri e partecipanti, le leggi applicabili in materia di concorrenza. Questo vale non solo per le discussioni tenute nel corso delle riunioni formali, ma anche per le discussioni informali che si tengono prima, durante o dopo le riunioni. Tutti i presenti devono essere informati di quest'obbligo all'inizio di ogni riunione.
96. Ad ogni riunione viene redatto un verbale (dal segretariato) affinché vi siano prove del regolare rispetto di tutte le restrizioni a norma del diritto della concorrenza.